

D.G.R. n. 7 - 1721 del 18 dicembre 2000

Cessione ad Enti esterni di licenze d'uso di applicativi realizzati dal CSI-Piemonte per la Regione Piemonte. Modalità e condizioni.

L'Amministrazione Regionale ha da sempre promosso e realizzato la gestione informatizzata delle proprie funzioni di pianificazione e controllo, dei processi e dei procedimenti amministrativi interni e di quelli con rilevanza esterna, delle attività di rilevazione statistica svolte per conto proprio o per Enti terzi e delle attività tecniche e promozionali rivolte ai Cittadini piemontesi.

Premesso che il software realizzato dal CSI-Piemonte per conto della Regione è costituito da una serie di "pezzi unici" fra di loro correlati, ma realizzati per lo specifico cliente "Regione Piemonte": si tratta quindi di software custom, non generalizzato, privo di una struttura parametrica che consenta l'uso del prodotto da parte di una multiutenza - ulteriore a quella di progettazione - e che comporta di norma interventi di personalizzazione complessi ed onerosi;

Considerando però che una parte del software realizzato risulta comunque di interesse anche tra Enti pubblici e privati esterni alla Regione, e che in molte occasioni giungono formali richieste di disporre di alcuni degli applicativi realizzati;

Visto che tali richieste tendono a crescere in numero e complessità e che si rende pertanto necessario procedere ad una regolamentazione della cessione degli applicativi di proprietà della Regione Piemonte;

Vista l'attuale mancanza di una normativa generale della Regione Piemonte che regoli la materia e vista la necessità di poter disporre di una disciplina minima di indirizzo per gli uffici regionali a fronte delle richieste sopra citate;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 15 marzo 1978, "Definizione dei rapporti tra Regione e Consorzio per il trattamento automatico delle informazioni";

Visti i contratti stipulati tra Regione Piemonte ed il CSI-Piemonte, nei quali si stabilisce che la Regione Piemonte è proprietaria del software per essa sviluppato dal CSI-Piemonte;

Vista la Legge n. 340 del 24 novembre 2000, articolo 25, comma 1, "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999"; Vista la normativa su diritto d'autore e software, ed in particolare il d.lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 e la l. 22 aprile 1941, n. 633, e quella sui marchi, articoli 2569-2574 C.C., d.lgs. 4 dicembre 1992 n. 488, 8 ottobre 1999, n. 47 e D.P.R. 30 giugno 1972 n. 540;

Considerato che la cessione della licenza d'uso dei programmi compilati, ove sia tecnicamente possibile senza comportare anche la cessione dei sorgenti, promuove l'uso delle procedure realizzate dalla Regione Piemonte senza lederne in alcun modo il diritto di proprietà;

Considerato che invece quando la cessione dei sorgenti si rende inevitabile a causa del linguaggio di programmazione utilizzato e dell'ambiente di sviluppo del software, tale diritto di proprietà viene in qualche modo attenuato dal fatto che, esaminando i sorgenti, è possibile risalire agli algoritmi utilizzati ed, in genere, ricostruire il processo di analisi alla base del software ceduto;

Considerato i rapporti intercorrenti tra le diverse Pubbliche Amministrazioni;

La Giunta Regionale unanime,

DELIBERA

a) di concedere di norma a titolo gratuito, su richiesta specifica, la licenza d'uso di applicativi software realizzati dal CSI-Piemonte per la Regione Piemonte ad altre Amministrazioni od Enti Pubblici, ove questo sia possibile senza la cessione dei relativi sorgenti e quando non si possa quindi risalire, a partire dall'esame dei moduli ceduti, al dettaglio della logica e degli algoritmi utilizzati in fase di programmazione;

b) che quando invece venga richiesta la cessione dei sorgenti o quando questa si renda comunque inevitabile per ragioni tecniche, tale cessione avvenga di norma a titolo oneroso tramite il versamento di un adeguato corrispettivo in denaro da parte dell'Amministrazione od Ente pubblico richiedente su un capitolo di entrata individuato al momento della convenzione che regola la cessione del software; l'ammontare di tale corrispettivo verrà stabilito di comune accordo tra le due Amministrazioni, con l'eventuale consulenza di tecnici esterni in funzione di supporto;

c) che le convenzioni con gli Enti o le Amministrazioni alle quali il software viene ceduto, nei succitati casi a) e b), debbano di norma contenere le seguenti clausole:

- divieto di cessione a terzi della licenza d'uso ottenuta;
- divieto di uso a scopo commerciale degli applicativi concessi in uso;
- mantenimento della titolarità del marchio e del nome del software in capo alla Regione Piemonte ed obbligo, ove il software venga utilizzato o citato in testi, pubblicazioni o presentazioni esterne, al riferimento in calce che reciti "su licenza della Regione Piemonte";
- utilizzo esclusivo per i fini interni o comunque propri (se veicolata in ambiente web/internet) della Pubblica Amministrazione cui è destinato;
- messa in atto di tutte le misure atte ad impedire la copia da parte di terzi;
- divieto di utilizzo per l'erogazione di servizi per conto di terzi (onerosi o meno che siano);

d) che la stipula delle suddette convenzioni sia subordinata all'acquisizione favorevole della Direzione Organizzazione; Pianificazione, Sviluppo e Gestione delle Risorse Umane;

d) che le eventuali implementazioni ed i servizi di assistenza e manutenzione del software concesso in uso siano a carico dell'Amministrazione od Ente pubblico beneficiario di tale cessione;

e) di non autorizzare la cessione di licenze d'uso a privati; eventuali deroghe potranno essere concesse con atto formale, valutando ogni singola richiesta.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.